

Incendio rischi civili

Contratto di assicurazione incendio e altri danni per la protezione di beni immobiliari e mobiliari

Il presente documento deve essere consegnato al **Contraente** prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.

Organizzazione dei contenuti:

- Guida all'utilizzo della **POLIZZA**
- Condizioni di Assicurazione
- Glossario

Set Informativo Mod. 73E – Edizione 06/2023 – Aggiornamento al 06/2024

Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.

AREA CLIENTI

La tua assicurazione a portata di mano

L'Area Clienti **Assimoco** è il nostro modo di esserti sempre vicino. Uno spazio personale dove potrai trovare tutto ciò che riguarda le tue polizze e non solo: scadenze, documenti, sinistri aperti, pagamenti, richieste di modifiche ai dati personali, richieste di apertura dei sinistri e molto altro. **Iscriviti subito su [assimoco.it](https://www.assimoco.it) e clicca su ACCEDI, bastano pochi click!**

DA ORA PUOI ANCHE



**PAGARE I PREMI
SUCCESSIVI AL PRIMO**



**RICHIEDERE
MODIFICHE AI DATI
PERSONALI**



**RICHIEDERE
L'APERTURA
DI UN SINISTRO**



E MOLTO ALTRO

Iscritto in 4 semplici passaggi

Prima di iniziare

1 Controlla di avere il tuo numero di polizza (lo trovi nell'intestazione del **contratto**)

2 Prepara il tuo codice fiscale

3 Assicurati di avere accesso alla tua casella email dove riceverai il link di attivazione. Ricordati che il tuo indirizzo email diventerà la tua username per accedere all'Area Clienti.



VAI SU ASSIMOCO.IT

Clicca sul bottone "Accedi/Registrati" in alto a destra, e poi nella pagina "Accedi ai tuoi servizi" clicca sulla voce "Registrati".



COMPILA I CAMPI

Inserisci i dati richiesti, leggi e prendi visione dell'informativa privacy. Scegli inoltre se ricevere le comunicazioni sulla tua posizione assicurativa in formato digitale.



CONTROLLA LA TUA EMAIL

Riceverai un'email con all'interno un link. Clicca sul link per procedere con la registrazione.



COMPLETA LA TUA REGISTRAZIONE

Crea la tua password, rispettando i criteri di sicurezza.

Chi siamo

Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSicurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.

Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Banche Popolari e Agenzie, da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie con soluzioni assicurative danni e vita.

L'offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.

Dal 2020, il Gruppo Assimoco ha ampliato e migliorato significativamente l'offerta specifica per il Terzo Settore e il Consumo Responsabile attraverso l'iniziativa assicurativa Eticapro realizzata in collaborazione con CAES Italia e Banca Etica. Eticapro si basa su un modello ed un approccio dedicati lungo l'intera "filiera" ed oltre a prodotti e servizi assicurativi, prevede anche un modello distributivo dedicato e un percorso formativo valoriale.

Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane); il Credito Cooperativo (BCC).

www.assimoco.it

Gentile Cliente,

vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo **Assimoco**, acquistando la **polizza Incendio rischi civili**.

La polizza Incendio rischi civili assicura i beni, immobiliari e mobiliari, contro i danni materiali e diretti causati da incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio e altri danni ai beni causati ad esempio da caduta di satelliti artificiali, sviluppo di fumi, gas, vapori, onda sonora ecc. L'assicurazione può essere estesa ad altri eventi e/o garanzie aggiuntive quali, ad esempio, rischio locativo, acqua condotta, fenomeno elettrico, ricerca e riparazione guasti.



COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all'interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un'icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.

Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del **Contraente** e dell'**Assicurato**, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su **sfondo azzurro** e sono da leggere con particolare attenzione.

Inoltre, abbiamo utilizzato dei **riquadri informativi**, contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.



IL GLOSSARIO

Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in **grassetto corsivo**, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: **polizza**).

Cordialmente,
Gruppo Assimoco

Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa in Italia ad acquisire la certificazione B Corp.

COS'È UNA BCORP?

Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta da B-Lab, l'ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B Corporation.

A oggi oltre 70mila aziende nel mondo hanno provato a misurarsi con i requisiti B Corp, ma solamente 2.504 hanno superato il test. In Italia le certificate sono oltre 80.

Il Gruppo **Assimoco** ha ottenuto la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). Per avere la certificazione, occorre che il punteggio conseguito a seguito della misurazione sia superiore a 80/200 punti.

IL NOSTRO IMPEGNO

Il Gruppo **Assimoco** conosce bene quanto sia importante dare aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali e lo vuole fare mantenendo i più alti standard sociali e ambientali. Sono state realizzate una serie di iniziative concrete e di valore per la sostenibilità poiché lo sviluppo e la crescita umana e sociale possono essere visti come un unico obiettivo che guida le attività del Gruppo **Assimoco** oltre al perseguimento del business.

Il Gruppo **Assimoco** desidera sviluppare delle relazioni che fanno bene ai collaboratori, ai partner intermediari, ai clienti e alle comunità che sono sui territori dove **Assimoco** è presente grazie ai suoi partner intermediari.

PERCHÉ SIAMO DIVENTATI BCORP

Già da molto tempo, il Gruppo **Assimoco** ha compreso quanto sia efficace esercitare la professione assicurativa non solo per creare profitto ma soprattutto per portare protezione alle persone e per attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere del pianeta.

Esempi concreti di questo impegno sono:

- il Rapporto Neo Welfare che annualmente **Assimoco** presenta alla Camera dei Deputati per individuare e sostenere i bisogni delle famiglie italiane;
- la creazione della RetedelWelfare e del Welfare Planning Assicurativo, per aiutare le famiglie a ritrovare il benessere e garantire ai figli un futuro sicuro;
- le iniziative di welfare aziendale che il Gruppo **Assimoco** ha dedicato ai propri collaboratori e che da 4 anni consente al Gruppo di essere considerato tra le migliori 20 aziende italiane in cui lavorare.



bcorporation.net
bcorporation.eu/italy
[bcorporation.eu/community/
gruppo-assimoco](https://bcorporation.eu/community/gruppo-assimoco)

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI**3**

	COSA È SEMPRE ASSICURATO	3
	Art. 1 - I beni assicurabili	3
	Art. 2 - I danni assicurati	3
	Art. 3 - Parificazione danni da incendio	4
	CONDIZIONE OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA IN POLIZZA	4
	Art. 4 – Valore a nuovo	4
	OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	5
	Art. 5 - Rischio locativo	5
	Art. 6 - Beni assicurabili a condizioni speciali	6
	Art. 7 - Acqua condotta	6
	Art. 8 - Ricerca e riparazione guasti	6
	Art. 9 - Fenomeno Elettrico	7
	Art. 10 - Ricorso Terzi e/o Locatari	7
	Art. 11 - Spese di demolizione e sgombero	8
	Art. 12 - Spese di rimozione e ricollocamento	8
	Art. 13 - Perdita canone di locazione	8
	Art. 14 - Interruzione di esercizio	8
	Art. 15 - Eventi atmosferici	9
	Art. 16 - Sovraccarico neve	9
	Art. 17 - Eventi sociopolitici (tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio)	10
	Art. 18 - Atti di terrorismo	10
	COSA NON È ASSICURATO	11
	Art. 19 - I beni non assicurabili	11
	LIMITI DI COPERTURA	11
	Art. 20 - I danni non assicurati	11
	Art. 21 - Beni assicurabili a condizioni speciali - esclusione	11
	Art. 22 - Contenuto degli apparecchi somministratori di calore	11
	Art. 23 - Riepilogo dei limiti di indennizzo e franchigie	12
	DOVE VALE LA COPERTURA	12
	Art. 24 - Validità territoriale	12
	OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	12
	Art. 25 - Cosa deve fare il Contraente/Assicurato in caso di sinistro	12
	Art. 26 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	13
	Art. 27 - Rinuncia alla Rivalsa	13
	Art. 28 - Ispezione dei beni assicurati	13
	Art. 29 - Esagerazione dolosa del danno	13
	Art. 30 - Modalità di valutazione del danno	13
	Art. 31 - Compiti dei periti	14
	Art. 32 - Onorari dei periti	14
	Art. 33 - Valore dei beni assicurati e determinazione del danno	14
	Art. 34 - Assicurazione parziale – regola proporzionale	15
	Art. 35 - Deroga alla regola proporzionale	15
	Art. 36 - Limite massimo dell'indennizzo	16
	Art. 37 - Offerta e pagamento dell'indennizzo	16
	Art. 38 - Anticipi sugli indennizzi	16
	PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE	17
	OBBLIGHI VIGENTI PRIMA E DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO	17
	Art. 39 - Diminuzione del rischio	17
	Art. 40 - Fabbricati in corso di costruzione	17
	Art. 41 - Fabbricato vuoto e inoccupato	17
	Art. 42 - Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio	18

Set Informativo Mod. 73E – Edizione 06/2023 – Aggiornamento al 06/2024

Art. 43 - Buona fede	18
Art. 44 - Particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto alle vicinanze	18
Art. 45 - Modifiche dell'assicurazione	18
Art. 46 - Forma delle comunicazioni	18
Art. 47 - Inoperatività della copertura a seguito dell'applicazione di sanzioni	18
Art. 48 - Colpa grave dell'assicurato	18
Art. 49 - Obblighi di assimoco in caso di polizza abbinata a mutuo ipotecario o finanziamento	19
Art. 50 - Rinegoziazione del mutuo	19
Art. 51 - Oneri fiscali	19
Art. 52 - Rinvio alle norme di Legge	19
Art. 53 - Foro competente	19



QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO	19
Art. 54 - Termini e modalità di pagamento del premio	19
Art. 55 - Frazionamento del premio annuo	19



QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE L'ASSICURAZIONE	20
Art. 56 - Durata temporale dell'assicurazione	20



COME DISDIRE L'ASSICURAZIONE	20
Art. 57 - Diritto di recesso del contraente	20
Art. 58 - Disdetta del contratto	20
Art. 59 - Recesso in caso di sinistro	20
Art. 60 - Estinzione anticipata o trasferimento del mutuo ipotecario o finanziamento	21

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

22

GLOSSARIO

27

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI



COSA È SEMPRE
ASSICURATO

ART. 1 - I BENI ASSICURABILI

Assimoco assicura:

1. **fabbricati** vuoti ed inoccupati;
2. **fabbricati in corso di costruzione**;
3. rischi civili, intendendosi per tali:
 - abitazioni residenziali, uffici, studi professionali;
 - alberghi, residence, pensioni, B & B;
 - **case e appartamenti per vacanze**;
 - **case per ferie**;
 - case accoglienza, case-famiglia, comunità alloggio per persone bisognose;
 - ospedali, case di cura, case di riposo;
 - strutture sociosanitarie, assistenziali, centri di recupero persone disagiate;
 - chiese e relative dipendenze;
 - scuole ed asili in genere;
 - scuole ballo e danza;
 - centri culturali, circoli ricreativi, associazioni (escluse politiche e religiose);
 - palestre, piscine (esclusi centri sportivi polifunzionali);
 - box / garage uso privato.
4. il **contenuto** dei **fabbricati** elencati al punto 3.

L'**assicurazione** vale sia per **fabbricati** incombustibili che per **fabbricati** combustibili.

L'assicurazione di interi fabbricati è valida a condizione che:

- gli stessi siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad uso civile;
- nel residuo terzo non esistano cinematografi, discoteche, sale da ballo, teatri, grandi empori, supermercati (per grandi empori o supermercati si intendono unità di vendita al dettaglio di superficie superiore a 1.000 mq), autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di **infiammabili**.

In caso di assicurazione di una porzione di **fabbricato** in proprietà o condominio è compresa anche la quota delle parti di **fabbricato** costituenti proprietà comune, relativa alla porzione assicurata.

In caso di assicurazione di **fabbricati in corso di costruzione**, in occasione della messa in opera di materiali coibentanti e di rivestimento combustibili, la garanzia vale a condizione che vengano osservate le norme in vigore per la sicurezza nei cantieri.

ART. 2 - I DANNI ASSICURATI

Assimoco paga i danni materiali e diretti causati ai beni, anche se di proprietà di terzi, da:

1. **incendio**;
2. fulmine;
3. **esplosione** e **scoppio** non causati da ordigni esplosivi;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

Assimoco inoltre paga:

5. i danni causati ai beni assicurati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell'ambito di 20 m. da essi;
6. i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'**incendio**;
7. i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati dalla caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, e dalla caduta di corpi celesti dovuta a qualsiasi causa;
8. i danni materiali e diretti causati ai beni, da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;

9. i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore che fanno parte dei beni medesimi. La garanzia opera a condizione che gli impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
10. i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via e aree ad essa equiparate, non appartenenti all'**Assicurato** né al suo servizio;
11. i danni materiali e diretti direttamente causati ai beni assicurati da **implosione**.

ART. 3 - PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO

Sono parificati ai danni da **incendio** i guasti:

- arrecati per ordine della Pubblica Autorità;
- prodotti dall'**Assicurato** o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso assicurato, purché non siano stati arrecati inconsideratamente.



CONDIZIONE OPERANTE
SOLO SE
ESPRESSAMENTE
RICHIAMATA IN POLIZZA

ART. 4 – VALORE A NUOVO

L'**assicurazione** è stipulata in base al **valore a nuovo** alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di **sinistro** si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e del rispettivo indennizzo come se questa **assicurazione valore a nuovo** non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennizzo di cui alla lettera a), determina l'indennizzo complessivo calcolato in base al **valore a nuovo**.
- 2) In applicazione della **regola proporzionale** (art. 34 - Assicurazione parziale – regola proporzionale), il supplemento di indennizzo per ogni partita si determina come segue:
 - a) se la **somma assicurata** risulta superiore o uguale al rispettivo **valore a nuovo** è pari all'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) se la **somma assicurata** risulta inferiore al rispettivo **valore a nuovo** ma superiore al valore al momento del **sinistro**, per cui risulta assicurata sola una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale **assicurazione** a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) se la **somma assicurata** risulta uguale o inferiore al valore al momento del **sinistro**, diventa nullo.

Esempio di danno a un fabbricato

Caso a):

Un fabbricato è stato assicurato per 330.000 euro (S.A. = SOMMA ASSICURATA)
Il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato è di 200.000 euro (V.N.: VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO)

Si verifica un incendio che danneggia parzialmente il fabbricato.

Il perito calcola che, applicando un degrado del 30%, l'ammontare del danno allo stato d'uso del fabbricato è pari a 70.000 euro mentre l'importo necessario per ricostruire a nuovo la parte danneggiata è di 100.000 euro. Il supplemento (S: SUPPLEMENTO DI DANNO PER VALORE A NUOVO), quindi, è pari a 30.000 euro.

Il supplemento effettivamente indennizzabile (S.I.: SUPPLEMENTO D'INDENNIZZO LIQUIDABILE) è pari all'intero supplemento, vale a dire 30.000 euro, poiché la somma assicurata è superiore al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato.

INDENNIZZO: 70.000 euro (pagabili subito) + 30.000 euro (da pagare a ricostruzione ultimata)

Caso b):

Un fabbricato è stato assicurato per 330.000 euro (S.A. = SOMMA ASSICURATA)
Il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato è di 400.000 euro (V.N.: VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO) mentre il valore al momento del sinistro (V.S.: VALORE ALLO STATO D'USO) è di 280.000 euro

Si verifica un incendio che danneggia parzialmente il fabbricato.

Il perito calcola che, applicando un degrado del 30%, l'ammontare del danno allo stato d'uso del

fabbricato è pari a 70.000 euro mentre l'importo necessario per ricostruire a nuovo la parte danneggiata è di 100.000 euro. Il supplemento (S: SUPPLEMENTO DI DANNO PER VALORE A NUOVO), quindi, è pari a 30.000 euro.

In questo caso il supplemento di indennizzo liquidabile si calcola in proporzione applicando la formula:

$$S.I. = S \times \frac{S.A. - V.S.}{V.N. - V.S.}$$

Quindi

$$\begin{aligned} S.I. &= 30.000 \times \frac{330.000 - 280.000}{400.000 - 280.000} \\ &= 30.000 \times \frac{50.000}{120.000} = 12.500 \text{ euro} \end{aligned}$$

INDENNIZZO: 70.000 euro (pagabili subito) + 12.500 euro (da pagare a ricostruzione ultimata)

Caso c):

Un fabbricato è stato assicurato per 330.000 euro (S.A. = SOMMA ASSICURATA)

Il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato è di 500.000 euro (V.N.: VALORE DI RICOSTRUZIONE A NUOVO) mentre il valore al momento del sinistro (V.S.: VALORE ALLO STATO D'USO) è di 350.000 euro

Si verifica un incendio che danneggia parzialmente il fabbricato.

Il perito calcola che, applicando un degrado del 30%, l'ammontare del danno allo stato d'uso del fabbricato è pari a 70.000 euro mentre l'importo necessario per ricostruire a nuovo la parte danneggiata è di 100.000 euro. Il supplemento (S: SUPPLEMENTO DI DANNO PER VALORE A NUOVO), quindi, è pari a 30.000 euro.

In questo caso il supplemento di indennizzo liquidabile è pari a 0, poiché la somma assicurata è inferiore al valore al momento del sinistro (V.S.)

$$\text{INDENNIZZO: } 70.000 \times \frac{330.000}{350.000} = 66.000 \text{ euro}$$

- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni il supplemento d'indennizzo sarà determinato tenendo conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) non potrà essere indennizzato, per ciascun **fabbricato**, macchina o impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'art. 33 - Valore dei beni assicurati e determinazione del danno, commi 1. e 2.;
- 5) il supplemento d'indennizzo sarà pagato entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano i beni colpiti o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore. Il supplemento di indennizzo sarà pagato a condizione che, salvo comprovata forza maggiore, la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.



OPZIONI CON
PAGAMENTO DI UN
PREMIO AGGIUNTIVO

ART. 5 - RISCHIO LOCATIVO

Assimoco, nei casi di responsabilità dell'**Assicurato** a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., risponde, in base alle condizioni di assicurazione, dei danni diretti e materiali causati da **incendio** o altro evento garantito dall'**assicurazione**, anche se causati con colpa grave dell'**Assicurato**, ai locali indicati in **polizza** tenuti in locazione dall'**Assicurato**, ferma l'applicazione della **regola proporzionale**.

La garanzia Rischio locativo è pensata unicamente per il locatario, ossia per colui il quale, mediante contratto di affitto, entra in una casa oppure gode del possesso e dell'utilizzo di un bene. Essa tutela l'affittuario da eventuali danni causati da eventi la cui causa è a lui riconducibile,

risarcendo il proprietario. L'assicurazione stipulata per il rischio locativo consente quindi all'inquilino di rifondere in maniera indiretta chi ha la titolarità del bene, nel caso in cui un evento contemplato nel contratto causi il danneggiamento del bene assicurato.

ART. 6 - BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Assimoco, con riferimento all'art. 21, paga fino alla concorrenza del **massimale** indicato in **polizza**:

- le spese di riparazione o di ricostruzione dei "modelli" e degli "stampi";
- le spese per le operazioni di rifacimento di archivi, documenti, registri, disegni, in forma cartacea o digitale

che risultino distrutti o danneggiati a seguito di **sinistro** indennizzabile.

Assimoco paga solo il costo di riparazione o di ricostruzione o di rifacimento, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni assicurati, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.

Il pagamento sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute per la riparazione, la ricostruzione o il rifacimento, entro il termine di dodici mesi dal **sinistro**.

Non si applica quanto previsto dall'art. 34 - Assicurazione parziale – regola proporzionale.

ART. 7 - ACQUA CONDOTTA

Assimoco risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel **fabbricato** indicato in **polizza** e di sua esclusiva pertinenza.

Sono esclusi:

- i danni derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;
- i danni provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione;
- i danni provocati da gelo, umidità e stillicidio;
- i danni derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazione;
- le spese sostenute per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

La garanzia non è operante qualora venga assicurato un **fabbricato** vuoto e/o inoccupato o **in corso di costruzione**

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo

ART. 8 - RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI

A parziale deroga dell'art. 7 – Acqua condotta, **Assimoco** rimborsa anche:

- le spese sostenute per riparare o sostituire la parte di tubazione, e relativi raccordi, che ha dato origine allo spargimento di acqua;
- le spese conseguenti alla demolizione e ripristino delle parti di **fabbricato**, effettuate per la ricerca della rottura accidentale.

La garanzia opera a condizione che:

- sia assicurato il **fabbricato**;
- siano stati accertati e quantificati danni materiali e diretti al **fabbricato** stesso, indennizzabili in base alla garanzia di cui all'art. 7 – Acqua condotta.

La garanzia non è operante qualora venga assicurato un **fabbricato** vuoto e/o inoccupato o **in corso di costruzione** o se attiva la partita **rischio locativo**.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo

ART. 9 - FENOMENO ELETTRICO

A parziale deroga dell'art. 20 - I danni non assicurati, comma h), **Assimoco** paga i danni materiali e diretti causati da correnti o scariche o da altri **fenomeni elettrici** qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica a:

- a) impianti, circuiti elettrici ed elettronici di pertinenza del **fabbricato** (se assicurato);
- b) apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio ed audiovisivi (se assicurato il **contenuto**).

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- causati da imperizia e negligenza;
- dovuti a usura o manomissione degli apparecchi.

I danni causati da variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili:

- a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione;
- con applicazione della **franchigia** indicata nello schema riepilogativo.

In caso di inesistenza o di mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di stabilizzazione i danni causati da variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili con applicazione dello **scoperto** indicato nello schema riepilogativo.

Non si applica quanto previsto dall'Art. 34 - Assicurazione parziale – regola proporzionale.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie/scoperti** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo

ESEMPIO:

La franchigia corrisponde ad una somma fissa di denaro che rimane a carico dell'Assicurato. Ad esempio, se un danno liquidabile è pari a € 5.000 e la franchigia fissa è di € 1.000, l'indennizzo sarà di € 4.000.

Lo scoperto, al contrario, è una quota variabile, sottratta in forma percentuale dall'importo del danno liquidabile.

Ad esempio, se un danno liquidabile è pari a € 5.000 e lo scoperto è del 10%, l'indennizzo sarà di € 4.500;

Con la franchigia e lo scoperto anche il Contraente si fa carico di parte del rischio che si possa verificare un evento dannoso.

ART. 10 - RICORSO TERZI E/O LOCATARI

Assimoco si obbliga a tenere indenne l'**Assicurato**, fino al **massimale** convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi da **sinistro** indennizzabile, anche se provocato da colpa grave dell'**Assicurato**.

L'**assicurazione** è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il **massimale** stabilito e sino alla concorrenza del 10% del **massimale** stesso.

L'**assicurazione** non comprende i danni:

- a cose che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'**Assicurato** ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'**Assicurato** non sia persona fisica;
- le Società che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate rispetto

all'**Assicurato** persona giuridica.

L'**Assicurato** deve immediatamente informare **Assimoco** delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e **Assimoco** avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'**Assicurato**. L'**Assicurato** deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di **Assimoco**. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

ESEMPIO:

Supponiamo che a causa del surriscaldamento della canna fumaria scoppi un incendio che bruci il tetto della casa. L'incendio si propaga al tetto del vicino, causando gravi danni. Se ho una polizza sulla casa questa mi ripagherà dei danni al mio tetto e se nella polizza è compreso il "risorso terzi" la polizza sulla casa pagherà anche i danni al tetto del vicino.

E' importante sottolineare che con questa garanzia si coprono i danni alle cose di terzi, non i danni alle persone, che vanno coperti con la "responsabilità civile della proprietà del fabbricato".

ART. 11 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

A parziale deroga dell'Art. 20 - I danni non assicurati, **Assimoco** risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del **sinistro**, sino alla concorrenza della **somma assicurata** in polizza.

Sono esclusi:

- i residui rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al TUA Testo Unico Ambiente consolidato 2022. Tossico nocivi e speciali pericolosi e successive modifiche ed integrazioni;
- i residui radioattivi disciplinati dal D.Lgs. 45/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non si applica quanto previsto dall'art. 34 - Assicurazione parziale – regola proporzionale.

ART. 12 - SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO

In caso di **sinistro** indennizzabile, **Assimoco** paga, fino alla concorrenza della **somma assicurata** in **polizza**, le spese sostenute per:

- rimuovere;
- trasportare e ricollocare;
- montare e smontare;

i beni mobili assicurati non colpiti da **sinistro** o parzialmente danneggiati, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei **fabbricati**.

Non si applica quanto previsto dall'art. 34 - Assicurazione parziale – regola proporzionale.

ART. 13 - PERDITA CANONE DI LOCAZIONE

Se il **fabbricato** assicurato è colpito da **sinistro** indennizzabile, **Assimoco** paga all'**Assicurato** anche quella parte di canone di locazione che non può percepire per i locali regolarmente affittati e resi totalmente o parzialmente inagibili a seguito del **sinistro**. Ciò per il tempo necessario al loro completo ripristino, non oltre il limite di un anno.

Se al momento del **sinistro** la **somma assicurata** risulta inferiore all'ammontare complessivo dei canoni annuali di tutti i locali affittati, l'**indennizzo** è proporzionalmente ridotto, ai sensi dell'art. 34 - Assicurazione parziale -regola proporzionale.

ART. 14 - INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

A parziale deroga dell'Art. 20 – I danni non assicurati, comma j), in caso di **sinistro** indennizzabile che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, **Assimoco** paga fino al **massimale** stabilito in **polizza**, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell'attività quali, a titolo di esempio:

- uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;

- lavorazioni presso terzi;
- fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento.

Il pagamento sarà limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'**Assicurato** in assenza di **sinistro**.

Assimoco non paga le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La garanzia opera per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 60 giorni successivi al momento in cui si è verificato il **sinistro**.

Non si applica quanto previsto dall'art. 34 - Assicurazione parziale -regola proporzionale.

ART. 15 - EVENTI ATMOSFERICI

Assimoco risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, purché questi eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, sia assicurati sia non assicurati.

Assimoco non paga i danni:

- a) che si verifichino all'interno dei **fabbricati** e loro **contenuto**, a meno che non siano avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al **tetto**, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve;
 - cedimento o franamento del terreno;
 - valanghe e slavine;

anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

- c) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e simili installazioni esterne;
 - beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
 - **fabbricati** o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle **coperture** e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a **sinistro**), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - serre, tunnel, fungaie;
 - pannelli solari termici e impianti fotovoltaici;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni non siano derivati da rotture o lesioni subite dal **tetto** o dalle pareti;
 - lastre in cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo

ART. 16 - SOVRACCARICO NEVE

Assimoco paga i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dal crollo totale o parziale del **tetto** o delle pareti provocato da sovraccarico di neve.

Assimoco non paga i danni:

- a **fabbricati** (e relativo **contenuto**) che risultino non conformi alle norme di legge e a

- eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve, in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del **tetto**;
- a **fabbricati** (e relativo **contenuto**) **in corso di costruzione**, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che questi lavori siano ininfluenti ai fini di questa garanzia.

Inoltre, **Assimoco** non paga i danni causati:

- da scivolamento della neve sui **tetti** o comunque dalle **coperture** del **fabbricato** assicurato nonché dal trascinarsi di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comignoli, tegole, grondaie, antenne;
- da valanghe e slavine;
- da gelo, anche se conseguente a evento coperto da questa garanzia;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari termici e impianti fotovoltaici, impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del **fabbricato** in seguito al sovraccarico di neve.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo

ART. 17 - EVENTI SOCIOPOLITICI (TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, SABOTAGGIO)

A parziale deroga dell'art. 20 – I danni non assicurati, **Assimoco** paga:

1. i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da **incendio, esplosione, scoppio**, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, sabotaggio;
2. gli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

Assimoco non paga i danni:

- causati da **atti di terrorismo**;
- di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- da imbrattamento dei muri esterni del **fabbricato** assicurato;
- causati dai ladri a fissi e infissi in occasione di furto o rapina anche tentati;
- subiti da beni mobili posti all'aperto.

La garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati. Se l'occupazione non militare si protrae per oltre 5 giorni consecutivi, **Assimoco** non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se si sono verificati durante questo periodo.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo

ART. 18 - ATTI DI TERRORISMO

A parziale deroga dell'Art. 20 – I danni non assicurati, **Assimoco** paga i danni materiali ai beni assicurati direttamente causati da **atti di terrorismo**.

Assimoco non paga i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni;
- da interruzione di processi di lavorazione;
- da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro;
- da alterazioni od omissioni di controlli o manovre.

Assimoco e il **Contraente** possono recedere in qualunque momento dalla garanzia mediante preavviso di 14 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte di **Assimoco**, la stessa rimborserà la parte di **premio** pagato relativa al periodo di **rischio** non corso.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** applicando le **franchigie** ed i limiti indicati nello schema riepilogativo

**COSA NON È ASSICURATO****ART. 19 - I BENI NON ASSICURABILI**

Assimoco non assicura:

1. i **fabbricati** (e relativo **contenuto**) difformi rispetto alle caratteristiche costruttive ammesse dalle condizioni di assicurazione;
2. **fabbricati** con presenza di:
 - a. **infiammabili**, sia in deposito che in lavorazione, in quantità superiore a 500 Kg;
 - b. **merci speciali** in quantità superiori a 500 Kg;
 - c. **esplosivi** in quantità superiori a 1 Kg;
3. il contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori.

**LIMITI DI COPERTURA****ART. 20 - I DANNI NON ASSICURATI**

Assimoco non paga i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, **atti di terrorismo** o sabotaggio organizzato;
- b) causati da **esplosione** o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo e quelli causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da atti vandalici o dolosi;
- d) causati con dolo o colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato**, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- f) di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'**assicurazione**;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno **scoppio** se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) da fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'**assicurazione**;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'**assicurazione**;
- j) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Sono inoltre escluse le spese di demolizione e sgombero dei residui del **sinistro**.

ART. 21 - BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI - ESCLUSIONE

Assimoco non assicura:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

a meno che non sia espressamente pattuito.

ART. 22 - CONTENUTO DEGLI APPARECCHI SOMMINISTRATORI DI CALORE

Assimoco non paga i danni:

- al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori;

- a forni o muffole, causati dalle fiamme o dal calore del focolare.

ART. 23 - RIEPILOGO DEI LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Articolo	Garanzia	Limite di indennizzo	Franchigia	Scoperto
2.1	Incendio	La somma assicurata	==	==
2.2	Fulmine	La somma assicurata	==	==
2.3	Esplosione e scoppio	La somma assicurata	==	==
2.4	Caduta aeromobili	La somma assicurata	==	==
2.5	Sviluppo di fumi, gas, vapori	La somma assicurata	==	==
2.7	Caduta satelliti o corpi celesti	La somma assicurata	==	==
2.8	Onda sonora	La somma assicurata	==	==
2.9	Fumo	La somma assicurata	==	==
2.10	Urto veicoli	La somma assicurata	==	==
2.11	Implosione	La somma assicurata	==	==
32	Onorari dei periti	5% dell'importo indennizzabile con il massimo di Euro 5.000,00	==	==
Condizioni operanti con pagamento di un premio aggiuntivo				
5	Rischio Locativo	La somma assicurata	==	==
6	Beni assicurabili a condizioni speciali	La somma assicurata	==	==
7	Acqua condotta	La somma assicurata	€ 100,00	==
8	Ricerca e riparazione guasti	La somma assicurata	€ 150,00	==
9	Fenomeno elettrico	La somma assicurata	€ 250,00	==
	Fenomeno elettrico - variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione	La somma assicurata	€ 250,00	==
	Fenomeno elettrico - inesistenza o di mancato allacciamento di apparecchi di protezione	La somma assicurata	==	10% del danno con il minimo di € 500,00
10	Ricorso Terzi e /o Locatari	La somma assicurata, con il limite del 10% per danni d a interruzione o sospensione di servizio	==	==
11	Spese di demolizione e sgombero	La somma assicurata	==	==
12	Spese di rimozione e ricollocamento	La somma assicurata	==	==
13	Perdita canone di locazione	La somma assicurata	==	==
14	Interruzione di esercizio	La somma assicurata	==	==
15	Eventi atmosferici	80 % delle somme assicurate	€ 500,00	==
16	Sovraccarico Neve	50% delle somme assicurate	€ 1.000,00	==
17	Eventi socio-politici	80% delle somme assicurate	€ 500,00	==
18	Atti di terrorismo	50% delle somme assicurate	€ 3.000	==



DOVE VALE LA
COPERTURA

ART. 24 - VALIDITÀ TERRITORIALE

L' *assicurazione* vale nell'ubicazione indicata in *polizza*, entro i confini del territorio italiano.



OBBLIGHI IN CASO DI
SINISTRO

ART. 25 - COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico di *Assimoco*;

- b) darne avviso all'intermediario assicurativo che ha rilasciato la **polizza** oppure ad **Assimoco** entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del **sinistro**, la causa presunta del **sinistro** e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad **Assimoco**;
- d) conservare le tracce e i residui del **sinistro** fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del **sinistro** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da **Assimoco** o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**indennizzo**.

ART. 26 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla **polizza** non possono essere esercitati che dal **Contraente** e da **Assimoco**. In caso di **sinistro** spetta esclusivamente al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti sia per l'**Assicurato** (se diverso dal **Contraente**) sia per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'**indennizzo** liquidato a termine di **polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. È data tuttavia facoltà al **Contraente** di richiedere il subentro dell'**Assicurato** in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del **sinistro**.

ART. 27 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Assimoco rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'**Assicurato** deve rispondere a norma di legge, le Compagnie controllate, consociate e collegate, i clienti purché l'**Assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Il diritto di rivalsa consente ad Assimoco di agire nei confronti del responsabile del sinistro in modo tale da recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento.

ART. 28 - ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Assimoco ha il diritto di ispezionare in ogni momento i beni assicurati e il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti.

ART. 29 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'**esagerazione dolosa del danno** determina la perdita del diritto all'**indennizzo**.

ESEMPIO

L'esagerazione dolosa del danno si verifica quando l'Assicurato dichiara, consapevolmente e volontariamente, un'entità del danno superiore alla realtà.

ART. 30 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1. direttamente da **Assimoco**, o persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata;

oppure

2. a richiesta di una delle parti, fra due Periti nominati uno da **Assimoco** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico. I due Periti eventualmente nominati devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere diritto ad alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **sinistro** è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

ART. 31 - COMPITI DEI PERITI

I periti devono:

- 1 indagare su circostanze, natura, causa e modalità del **sinistro**;
- 2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **sinistro** esistevano circostanze non comunicate che abbiano aggravato il **rischio**, nonché verificare se il **Contraente/Assicurato** abbia adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti in caso di **sinistro**;
- 3 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che gli stessi avevano al momento del **sinistro** secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 33 – Valore dei beni assicurati e determinazione del danno.
- 4 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni eventualmente svolte in contraddittorio tra le parti devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per **Assimoco** ed uno per il **Contraente**.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 32 - ONORARI DEI PERITI

Assimoco rimborserà, in caso di danno risarcibile a termine di **polizza** e nei limiti delle **somme assicurate**, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'**Assicurato** avrà scelto e nominato conformemente alle presenti condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'**Assicurato** a seguito di nomina del terzo perito.

ART. 33 - VALORE DEI BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del **sinistro** si ottiene in questo modo:

1. **Fabbricati**: si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il **fabbricato** assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante.
2. **Contenuto**: si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno è calcolato separatamente per ogni singola partita di **polizza** e si determina:

- per i **fabbricati**: applicando il deprezzamento di cui al punto 1. alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Nel caso in cui il **fabbricato** sia realizzato su area di altrui proprietà e il danno risulti superiore al 30% del valore del **fabbricato**, **Assimoco** pagherà solo il valore del materiale distrutto o danneggiato considerando il **fabbricato** come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il **Contraente** o l'**Assicurato** abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;
- per il **contenuto**: deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi e il valore residuo dei beni danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

ART. 34 - ASSICURAZIONE PARZIALE – REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte in base all'articolo precedente, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del **sinistro** le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, **Assimoco** risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del **sinistro**.

Esempio di danno a un fabbricato

Un fabbricato è stato assicurato per 60.000 euro

Si verifica un incendio che danneggia parzialmente il fabbricato.

In base alle stime del perito:

- il danno subito è pari a 50.000 euro

- il valore del fabbricato al momento del sinistro eccede la somma assicurata poiché risulta pari a 100.000 euro

il danno indennizzabile è pari a:

$50.000 * 60.000 / 100.000 = 30.000$ euro

ART. 35 - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'art. 34 - Assicurazione parziale – regola proporzionale, non si applica la proporzionale per quelle partite la cui **somma assicurata** maggiorata del 15% non sia inferiore al valore risultante al momento del **sinistro**. Se invece la **somma assicurata** maggiorata del 15% risulta inferiore, si applicherà la proporzionale in proporzione del rapporto tra la **somma assicurata** così maggiorata e il valore suddetto.

Esempio di danno a un fabbricato

caso 1:

Un fabbricato è stato assicurato per 90.000 euro. La somma assicurata maggiorata del 15% è pari a 103.500 euro (90.000 + 13.500).

Si verifica un incendio che danneggia parzialmente il fabbricato.

In base alle stime del perito:

- il danno subito è pari a 50.000 euro

- la somma assicurata maggiorata del 15% (103.500 euro) non è inferiore al valore del fabbricato al momento del sinistro che è pari a 100.000 euro

in questo caso non si applica la regola proporzionale e il danno indennizzabile è pari a **50.000** euro

caso 2:

Un fabbricato è stato assicurato per 60.000 euro. La somma assicurata maggiorata del 15% è pari a 69.000 euro (60.000 + 9.000)

Si verifica un incendio che danneggia parzialmente il fabbricato.

In base alle stime del perito:

- il danno subito è pari a 50.000 euro

- la somma assicurata maggiorata del 15% (69.000 euro) è inferiore al valore del fabbricato al momento del sinistro che è pari a 100.000 euro

in questo caso si applica la regola proporzionale, considerando la somma assicurata maggiorata del 15%, e il danno indennizzabile è pari a:
 $50.000 * 69.000 / 100.000 = 34.500$ euro

ART. 36 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del C.C., per nessun motivo **Assimoco** potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 37 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Assimoco comunica all'**Assicurato**, entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d'**indennizzo** o i motivi per cui non ritiene di formularla, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Assimoco corrisponderà l'**indennizzo** entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della sua offerta da parte dell'**Assicurato**.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del **sinistro**, il pagamento sarà fatto solo quando l'**Assicurato** dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalle esclusioni.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del **sinistro**, il pagamento sarà effettuato qualora, dal procedimento stesso, risulti che il danno non è stato causato con dolo o colpa grave del **Contraente** o dell'**Assicurato**, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

ART. 38 - ANTICIPI SUGLI INDENNIZZI

L'**Assicurato** ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del **sinistro**, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del **sinistro**;
- sia previsto un **indennizzo** complessivo di almeno € 100.000;

L'anticipo verrà pagato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del **sinistro**, **sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.**

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000 qualunque sia l'ammontare stimato del **sinistro**.

Se l'**assicurazione** è stipulata in base al **valore a nuovo**, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata, come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del **sinistro**, l'**Assicurato** potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento che gli spetta. L'anticipo del supplemento verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

PARTE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE



OBBLIGHI VIGENTI
PRIMA E DOPO LA FIRMA
DEL CONTRATTO

ART. 39 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del **rischio**, **Assimoco** è tenuta a ridurre il **premio** o le rate di **premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato** o del **Contraente**, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 40 - FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE

Quando **Assimoco** assicura un **fabbricato in corso di costruzione**, presta la garanzia basandosi sulla dichiarazione del **Contraente** o dell'**Assicurato**:

- che i **fabbricati** assicurati sono in corso di costruzione.

Se interviene un mutamento nel **rischio** che comporta una variazione di questa dichiarazione, il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di darne avviso ad **Assimoco** per consentirle di definire le condizioni per il prolungamento della garanzia assicurativa.

Se il **sinistro** si verifica prima che il **Contraente** o l'**Assicurato** abbia adempiuto a tale obbligo si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

In base all'ultimo comma dell'articolo 1898 del codice civile, Assimoco:

- non paga il sinistro se l'aggravamento del rischio è tale che la stessa non avrebbe concluso l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della stipula del contratto;

- paga il sinistro parzialmente se l'aggravamento del rischio è tale che la stessa avrebbe richiesto un premio più elevato se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della stipula del contratto. In questo caso Assimoco riduce la somma dovuta tenendo conto del rapporto tra il premio di polizza e quello che avrebbe fissato se il maggiore rischio fosse esistito al momento della stipula del contratto.

Puoi leggere il testo dell'art. 1898 nella sezione "Norme generali sui contratti assicurativi".

ART. 41 - FABBRICATO VUOTO E INOCCUPATO

Quando **Assimoco** assicura un **fabbricato** vuoto o inoccupato, presta la garanzia basandosi sulla dichiarazione del **Contraente** o dell'**Assicurato**:

- che i **fabbricati** assicurati sono vuoti e inoccupati.

Se interviene un mutamento nel **rischio** che comporta una variazione di questa dichiarazione, il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di darne avviso ad **Assimoco** e di pagare l'aumento di premio in conformità alle variate caratteristiche del **rischio**.

Se il **sinistro** si verifica prima che il **Contraente** o l'**Assicurato** abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1898 del Codice Civile.

In base all'ultimo comma dell'articolo 1898 del codice civile, Assimoco:

- non paga il sinistro se l'aggravamento del rischio è tale che la stessa non avrebbe concluso l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della stipula del contratto;

- paga il sinistro parzialmente se l'aggravamento del rischio è tale che la stessa avrebbe richiesto un premio più elevato se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della stipula del contratto. In questo caso Assimoco riduce la somma dovuta tenendo conto del rapporto tra il premio di polizza e quello che avrebbe fissato se il maggiore rischio fosse esistito al momento della stipula del contratto.

Puoi leggere il testo dell'art. 1898 nella sezione "Norme generali sui contratti assicurativi".

ART. 42 - CIRCOSTANZE NON INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il **Contraente** o l'**Assicurato** non ha l'obbligo di dichiarare in **polizza** l'esistenza di:

- 1 kg di **esplosivi**;
- 50 kg di **infiammabili** a uso esclusivo di manutenzione nonché di quelli in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore o a uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del **fabbricato**;
- 50 kg di **merci speciali**.

Non si tiene conto di **esplosivi, infiammabili e merci speciali** esistenti nei locali non occupati dall'**Assicurato**.

ART. 43 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del **Contraente** o dell'**Assicurato** di circostanze aggravanti il **rischio**, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della **polizza**, non comporteranno decadenza del diritto al **risarcimento**, né riduzione dello stesso, sempreché siano state fatte in buona fede.

Assimoco ha peraltro il diritto di percepire la differenza di **premio** corrispondente al maggior **rischio** a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 44 - PARTICOLARI CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RAPPORTO ALLE VICINANZE

Il **Contraente** o l'**Assicurato** ha l'obbligo di dichiarare in **polizza** le seguenti circostanze che influiscono sulla valutazione del **rischio**:

- vicinanza di boschi o depositi di sostanze esplosive o infiammabili, non tenendo conto degli **infiammabili** esistenti in serbatoi completamente interrati o fissi incombustibili.

Il **Contraente** o l'**Assicurato** non ha l'obbligo di dichiarare in **polizza**, l'esistenza di boschi o depositi di sostanze esplosive o infiammabili se gli stessi si trovano a distanza non inferiore a 20 metri dai **fabbricati** assicurati o contenenti i beni assicurati.

ART. 45 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'**assicurazione** devono essere provate per iscritto.

ART. 46 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti, per essere valide, devono essere effettuate ad **Assimoco** o all'Intermediario al quale è assegnata la **polizza**, o al domicilio del **Contraente** mediante:

- lettera raccomandata;
- posta elettronica.

ART. 47 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DI SANZIONI

Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi **sinistro**, se il fatto di:

- a) garantire la copertura assicurativa;
- b) pagare un **sinistro**;
- c) fornire una prestazione

possa esporre **Assimoco** all'applicazione o al rischio di applicazione di:

1. sanzioni, divieti o restrizioni in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite;
2. disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali **Assimoco** deve attenersi.

ART. 48 - COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO

A parziale deroga dell'art. 20 - I danni non assicurati, comma d), **Assimoco** paga i danni derivanti dagli eventi per i quali è prevista la garanzia anche se determinati da colpa grave dell'**Assicurato**.

ART. 49 - OBBLIGHI DI ASSIMOCO IN CASO DI POLIZZA ABBINATA A MUTUO IPOTECARIO O FINANZIAMENTO

Se **Assimoco** si avvale della facoltà concessa dagli articoli 58 – Disdetta del contratto e 59 -Recesso in caso di sinistro la stessa si impegna a:

- 1) mantenere valida la copertura assicurativa sino alla scadenza del finanziamento collegato, esclusivamente per gli eventi di seguito riportati:
 - a) **incendio**;
 - b) fulmine;
 - c) **esplosione e scoppio** non causati da ordigni esplosivi;
 - d) **implosione**;
 - e) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti; velivoli spaziali loro parti o cose trasportate;
 - f) urto di veicoli non appartenenti all'**Assicurato** o al **Contraente** in transito sulla pubblica via;
 - g) onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
- 2) emettere apposita appendice di annullamento, relativamente alle garanzie interessate o un nuovo contratto, che avrà effetto dalla data del recesso comunicato all'**Assicurato**, con abbuono dell'eventuale **premio** pagato e non goduto.

ART. 50 - RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO

Nel caso il mutuo sia rinegoziato, ai sensi della normativa vigente, la presente **polizza** continua alle condizioni originariamente pattuite. Al termine della scadenza originaria della **polizza** o al momento della rinegoziatura del contratto di mutuo, la presente **assicurazione** potrà essere integrata mediante una nuova **polizza** a nuove condizioni da concordare fra le Parti.

ART. 51 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'**assicurazione** sono a carico del **Contraente**.

ART. 52 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

ART. 53 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del **Contraente** o dell'**Assicurato**.

**QUANDO E COME PAGARE IL PREMIO**

ART. 54 - TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il versamento del **premio** può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

1. assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità intestato ad **Assimoco** o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato ad **Assimoco** o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
3. bancomat o carta di credito/debito;
4. addebito automatico sul conto corrente con utilizzo della procedura SEPA;
5. denaro contante nei limiti consentiti dalla legge;
6. altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'Intermediario.

Il **premio** (comprensivo di imposte di legge) deve essere corrisposto alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di **premio** successive devono essere pagati alle scadenze convenute. La **polizza** può prevedere il frazionamento semestrale e quadrimestrale del **premio** senza ulteriori oneri aggiuntivi.

Le rate vanno pagate alle scadenze stabilite in base al frazionamento.

ART. 55 - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO ANNUO

Se viene pattuito il frazionamento del **premio** il **Contraente** deve corrispondere l'intero **premio** annuo anche in caso di cessazione del **rischio** nel corso del periodo di assicurazione.

In caso di **sinistro**, il **Contraente** deve pagare, su richiesta di **Assimoco** ed entro 15 giorni dalla stessa, tutte le rate di **premio** mancanti al compimento dell'annualità.

**QUANDO COMINCIA E
QUANDO FINISCE
L'ASSICURAZIONE****ART. 56 - DURATA TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE**

L'**assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in **polizza** se il **premio** o la prima rata di **premio** sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I **premi** devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la **polizza** oppure ad **Assimoco**. Se il **Contraente** non paga i **premi** o le rate di **premio** successivi, l'**assicurazione** resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Restano ferme le successive scadenze ed il diritto di **Assimoco** al pagamento dei **premi** scaduti ai sensi dell'Art. 1901 Codice Civile.

**COME DISDIRE
L'ASSICURAZIONE****ART. 57 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE**

Il diritto di recesso è operante solo se in **polizza** è specificata la presenza di finanziamento. In tal caso il **Contraente** ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione con lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: **Assimoco S.p.A.** – Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 – 20141 MILANO (MI), oppure tramite PEC da inviare a: assimoco@legalmail.it.

Il contratto si intende concluso a partire dalla data di sottoscrizione indicata in **polizza**.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o della ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata.

Il **Contraente** avrà diritto al rimborso del **premio** pagato (al netto delle imposte) per la parte di **rischio** non goduta dalla data della comunicazione e fino alla scadenza indicata in **polizza**.

premio da rimborsare = premio imponibile pagato x (gg copertura pagati e non goduti/gg copertura pagati)

ESEMPIO:

premio imponibile di polizza € 100

Recesso spedito il 40° giorno (= 320 gg di copertura non goduta)

polizza annuale con 360 gg di copertura

€ 100 x (gg 320 / gg 360) = € 88,88 da rimborsare

ART. 58 - DISDETTA DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta del **Contraente** o di **Assimoco**, mediante l'invio di lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'**assicurazione** di durata annuale è prorogata per un anno e così successivamente.

Nel caso in cui la **polizza** sia di durata poliennale il **Contraente** ha facoltà di rinunciare al diritto di recesso annuale ed in questo caso il contratto ha durata massima di cinque anni, più eventuale rateo iniziale, e prevede il tacito rinnovo al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista. In questo caso il **Contraente** riacquista il diritto di recesso al raggiungimento della scadenza poliennale inizialmente prevista e potrà esercitarlo ad ogni successiva scadenza annuale.

ART. 59 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di **sinistro** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo** sia il **Contraente** sia **Assimoco** possono recedere dall'**assicurazione** dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte.

La relativa comunicazione deve essere effettuata nelle forme previste all'art. 46 - Forma delle comunicazioni e diventa efficace dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale, dalla data di ricezione della posta certificata elettronica se inviata dal **Contraente**.

Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, **Assimoco** rimborsa la parte di **premio** pagato (al netto delle imposte) relativa al periodo di **rischio** non corso.

ESEMPIO:

Assimoco a seguito di sinistro ti ha comunicato il 31 marzo il rifiuto dell'indennizzo, se non sei soddisfatto potrai entro il 30 maggio (ossia entro il sessantesimo giorno) inoltrare la comunicazione di recesso ad Assimoco. La tua assicurazione cesserà il 30 giugno (ovvero il trentesimo giorno successivo). Assimoco ti restituirà il premio pagato e non goduto entro il 15

luglio (ossia dopo il quindicesimo giorno successivo).

ART. 60 - ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO IPOTECARIO O FINANZIAMENTO

Qualora l'**assicurazione** sia emessa in abbinamento ad un mutuo ipotecario e lo stesso venga estinto prima della sua durata originaria o sia trasferito presso altro Istituto di Credito, il **Contraente** ha diritto di richiedere ad **Assimoco** il contestuale annullamento della presente **assicurazione**.

Il **Contraente** dovrà comunicare per iscritto ad **Assimoco** la data effettiva dell'estinzione o trasferimento e avrà diritto al rimborso del **premio** pagato (al netto delle imposte) per la parte di rischio non goduta dalla data di estinzione/trasferimento e fino alla data di scadenza indicata in **polizza**.

Resta ferma la facoltà del **Contraente** di richiedere ad **Assimoco**:

1. la prosecuzione del contratto assicurativo, alle medesime condizioni, fino alla sua scadenza originaria;
oppure
2. la prosecuzione del contratto assicurativo fino alla sua scadenza originaria, ma alle diverse condizioni convenute con il nuovo Istituto di Credito, che vanno comunicate ad **Assimoco**.

MODALITA' DI RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO PER IL RISCHIO NON GODUTO

Esempio di calcolo premio annuale

Durata copertura assicurativa in giorni	365
Durata copertura del premio	365
Giorni trascorsi dall'effetto	170
Caricamenti	58%
Premio versato lordo	€ 250,00
Imposte	€ 45,50
Premio versato netto	€ 204,50
Premio di rischio da rimborsare	€ 45,89
Caricamenti da rimborsare	€ 63,36
Importo totale rimborsato	€ 109,25

Esempio di calcolo premio unico

Durata copertura assicurativa in giorni	3650
Durata copertura del premio	3650
Giorni trascorsi dall'effetto	1700
Caricamenti	58%
Premio versato lordo	€ 2.500,00
Imposte	€ 455,01
Premio versato netto	€ 2044,99
Premio di rischio da rimborsare	€ 458,86
Caricamenti da rimborsare	€ 633,67
Importo totale rimborsato	€ 1092,53

NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI

Condizioni generali di contratto (Art. 1341 del Codice Civile)

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Contratto concluso mediante moduli o formulari (Art. 1342 del Codice Civile)

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Perdita e deterioramento della cosa locata (Art. 1588 del Codice Civile)

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Incendio di cosa assicurata (Art. 1589 del Codice Civile)

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Incendio di casa abitata da più inquilini (Art. 1611 del Codice Civile)

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questa prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Stima (Art. 1806 del Codice Civile)

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Nozione (Art. 1882 del Codice Civile)

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Prova del contratto (Art. 1888 del Codice Civile)

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Art. 1891 del Codice Civile)

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Art. 1892 del Codice Civile)

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Art. 1893 del Codice Civile)

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Assicurazione in nome o per conto di terzi (Art. 1894 del Codice Civile)

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Cessazione del rischio durante l'assicurazione (Art. 1896 del Codice Civile)

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese

Diminuzione del rischio (Art. 1897 del Codice Civile)

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Aggravamento del rischio (Art. 1898 del Codice Civile)

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto

dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Durata dell'assicurazione (Art. 1899 del Codice Civile)

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita

Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti (Art. 1900 del Codice Civile)

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del Contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Mancato Pagamento del premio (Art. 1901 del Codice Civile)

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Assicurazione parziale (Art. 1907 del Codice Civile)

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Assicurazione presso diversi assicuratori (Art. 1910 del Codice Civile)

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Avviso all'assicuratore in caso di sinistro (Art. 1913 del Codice Civile)

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Obbligo di salvataggio (Art. 1914 del Codice Civile)

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Art. 1915 del Codice Civile)

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Art. 1916 del Codice Civile)

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Assicurazione della responsabilità civile (Art. 1917 del Codice Civile)

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Prescrizione in materia di assicurazione (Art. 2952 del Codice Civile)

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

GLOSSARIO

Per aiutare a comprendere i termini assicurativi più spesso utilizzati, si elencano qui di seguito quelli di uso più comune con le relative definizioni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione che si conclude mediante sottoscrizione della polizza.
ASSIMOCO	Assimoco S.p.A. – Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 – 20141 MILANO (MI).
ATTI DI TERRORISMO	Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa.
BENI PREGIATI	Quadri, dipinti, affreschi, tappeti, mosaici, arazzi statue, oggetti e/o servizi di argenteria, raccolte e/o collezioni d'antichità, numismatiche, filateliche, singoli oggetti antichi o di particolare pregio o valore artistico.
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE	Immobili gestiti esclusivamente in forma imprenditoriale, arredati e dotati di angolo cottura o servizio autonomo di cucina, dati in locazione ai turisti senza offerta di servizi centralizzati.
CASE PER FERIE	Esercizi ricettivi attrezzati per ospitare temporaneamente persone o gruppi e gestiti, in via diretta o indiretta, senza fini di lucro.
CONSUMATORE	la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo)
CONTENUTO	<p>Per abitazioni residenziali: complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, "beni pregiati" purché di valore unitario non superiore a Euro 7.500,00, elettrodomestici e quant'altro di inerente all'abitazione. Sono esclusi mezzi di trasporto iscritti al P.R.A.</p> <p>Per uffici e altri rischi civili: attrezzi, macchine, utensili, mobilio, arredi, macchine per ufficio, stampati, indumenti, scaffalature, banchi, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, imballaggio e di trasporto (esclusi quelli iscritti al P.R.A), impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, "beni pregiati" purché di valore non superiore ad Euro 7.500,00, campionari, registri, cancelleria, scorte e provviste alimentari e quant'altro di normalmente pertinente all'esercizio.</p>
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'assicurazione sottoscrivendo la polizza.
COOPERATIVA	Impresa, a proprietà comune, costituita da una associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni, aderente alla Confederazione Cooperative Italiane - CONFCOOPERATIVE. Sono assimilate le Strutture territoriali sia Provinciali, Interprovinciali, Regionali, Consorzi e le Strutture Centrali Nazionali riconducibili alla Confederazione Cooperative Italiane - CONFCOOPERATIVE. Sono altresì assimilate le Strutture Centrali Nazionali riconducibili ad ICCREA Holding e le Federazioni Regionali delle Banche di Credito Cooperativo.
COPERTURA	Il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
DESTINAZIONE D'USO CIVILE	<ul style="list-style-type: none">- Abitazioni residenziali, uffici, studi professionali;- Alberghi, residence, pensioni, B & B;- Case e appartamenti per vacanze;- Case per ferie;- Case accoglienza, case famiglia, comunità alloggio per persone bisognose;

- Ospedali, case di cura, case di riposo;
- Strutture socio-sanitarie, assistenziali, centri di recupero persone disagiate;
- Chiese e relative dipendenze;
- Scuole ed asili in genere;
- Scuole ballo e danza;
- Centri culturali, circoli ricreativi, associazioni (escluse politiche e religiose);
- Palestre, piscine (esclusi centri sportivi polifunzionali);
- Box/garage uso private.

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

- Si verifica quando il Contraente e/o Assicurato:
- dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro;
 - occulta, sottrae o manomette cose salvate;
 - adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
 - altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo.

ESPLODENTI

- Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
- a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
 - b) per azione meccanica o termica esplodono, e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 e successive modifiche e integrazioni.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti elettrici, idrici, igienici e sanitari, impianti fissi per illuminazione, impianti di prevenzione e di allarme, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, ascensori, montacarichi, affreschi e statue non aventi valore artistico, impianti fissi di condizionamento d'aria, pannelli solari termici e impianti fotovoltaici, impianti di segnalazione e comunicazione, ed escluso quanto indicato sotto la definizione "contenuto".

FABBRICATO INCOMBUSTIBILE

Strutture portanti verticali, pareti esterne, copertura del tetto in materiali incombustibili; solai, coibentazioni, strutture portanti del tetto e rivestimenti anche in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici. Queste caratteristiche non sono richieste per eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventualmente esistenti sull'area di pertinenza del complesso assicurato, purché le stesse non abbiano area coperta superiore a 1/10 di quella complessiva.

FABBRICATO COMBUSTIBILE

Strutture portanti verticali, pareti esterne e/o copertura del tetto in materiali combustibili. Inoltre, il fabbricato è classificabile come combustibile anche quando supera la tolleranza del 20% nelle strutture portanti verticali, nelle pareti esterne e nella copertura del tetto.

FABBRICATO IN CORSO DI COSTRUZIONE

Realizzazione ex novo di fabbricato per il quale non sia stato ancora richiesto il certificato di agibilità, ed ogni qualvolta, in fabbricato preesistente, vengano eseguite ristrutturazioni architettoniche, distributive e/o manutenzioni che interessino le strutture portanti del fabbricato assicurato e, nel caso in cui tali modifiche interessino il tetto, i fissi e gli infissi. In ogni caso, se le modifiche comportano a lavori ultimati un aggravamento di rischio, si applica l'Art. 1898 del Codice Civile.

FENOMENO ELETTRICO

- Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:
- **corto circuito**: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
 - **variazione di corrente**: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
 - **sovratensione**: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
 - **arco voltaico**: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

FRANCHIGIA	La parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
IMPLOSIONE	Cedimento – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione – di apparecchiature, serbatoi o contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
INCENDIO	Combustione con fiamma di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILI	Si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che, posti in un forno a 750°C dopo 30 minuti generano un aumento di temperatura inferiore a 50°C, la fiamma presente non dura più di 20 secondi e la perdita di massa non supera al 50%. Le procedure di prova sono indicate nella norma UNI1182 e successive effettuabile presso il Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno o presso un laboratorio certificato per questa prova.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO	La somma dovuta da Assimoco, in base all'assicurazione di cui alla presente polizza, a seguito del verificarsi di un sinistro.
INFIAMMABILI	<p>Sostanze e prodotti non classificabili “esplosivi” ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- gas combustibili;- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. <p>Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 -allegato V e successive modifiche.</p>
MASSIMALE	La massima esposizione di Assimoco.
MERCI SPECIALI	<ul style="list-style-type: none">- celluloidi (grezza ed oggetti di);- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;- espansite;- materie plastiche espanse o alveolari;- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili.
POLIZZA	Documento che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente ad Assimoco a fronte dell'assicurazione.
REGOLA PROPORZIONALE	Nella forma di assicurazione a valore intero o che prende a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata in polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dalle norme di legge vigenti, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo/risarcimento viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro.
SCOPERTO	Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
SCOPPIO	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del «colpo d'ariete» non sono considerati scoppio.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOLAIO	Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazione e soffittature.
---------------	--

SOMMA ASSICURATA	L'importo che rappresenta il massimo esborso di Assimoco in relazione alle garanzie prestate.
-------------------------	---

TETTO	Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti, catene).
--------------	--

VALORE A NUOVO	Con valore a nuovo si intende: <ul style="list-style-type: none">- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
-----------------------	--

